



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 ottobre 2012 (31.10)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0353 (COD)**

**15264/12
ADD 1 REV 1**

**CODEC 2452
AGRI 693
AGRIORG 171
AGRILEG 149
OC 578**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: CSA/CONSIGLIO

n.prop. Comm.: 17672/10 AGRI 543 CODEC 1492

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (**prima lettura**)
- Adozione dell'atto legislativo (**AL + D**)
= Dichiarazioni

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione: 5.11.2012

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio ha constatato l'importanza che il Parlamento europeo annette all'estensione del sistema di gestione della produzione di formaggi DOP e IGP ad altri prodotti DOP e IGP.

Il Consiglio si impegna a discutere la questione della gestione dell'offerta di prodotti DOP e IGP nel contesto dei negoziati con il Parlamento europeo in merito alla proposta della Commissione sulla riforma della PAC riguardo all'OCM unica, che comprende una disposizione relativa a strumenti intesi a regolamentare l'offerta sui mercati agricoli.

Dichiarazione della delegazione tedesca

La Germania approva e sostiene la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli. A tale proposito accoglie anche con favore, in linea di massima, i regimi riguardanti l'introduzione dell'etichetta "**prodotto di montagna**".

In Germania la trasformazione dei prodotti di montagna è generalmente effettuata al di fuori delle zone definite come zone di montagna a motivo della migliore ubicazione lungo le vie di trasporto nelle regioni interessate. Ciò consente alle imprese di trasformazione di trasformare i prodotti di diversi agricoltori di montagna. Ne risultano vantaggi in termini di costo per le imprese di trasformazione che, nell'ottica di promuovere la produzione di prodotti di qualità nelle zone di montagna permettono di versare agli agricoltori di montagna prezzi alla produzione più elevati.

In questo contesto la Germania sottolinea il potere conferito alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3 del regolamento, di concedere con un atto delegato, in casi debitamente motivati e per tenere conto dei vincoli naturali, esenzioni per la trasformazione dei prodotti nelle zone di montagna.

La Germania chiede alla Commissione europea di avvalersi di tale potere.
